

REGOLAMENTO INTERNO
FONDO CASSA DI ACQUA INGEGNERIA SRL.



Acqua Ingegneria srl

Via Giovan Antonio Zani, 7 - 48122 Ravenna - Italy
Codice Fiscale e Partita IVA 02674000399

Approvato con determina dell'Amministratore Unico in data 24.06.2021

Indice

- PARAGRAFO 1. OGGETTO
- PARAGRAFO 2. COSTITUZIONE DEL FONDO ECONOMALE
- PARAGRAFO 3. UTILIZZO DEL FONDO
- PARAGRAFO 4. REINTEGRO DEL FONDO
- PARAGRAFO 5. AUTONOMIA DI SPESA DEL RESPONSABILE DEL FONDO
- PARAGRAFO 6. CONTROLLI
- PARAGRAFO 7. ALTRE DISPOSIZIONI
- PARAGRAFO 8. NORMATIVA VIGENTE
- PARAGRAFO 9. ENTRATA IN VIGORE
- PARAGRAFO 10. NATURA DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 1 Oggetto.

1. Il presente Regolamento stabilisce le applicazioni e le modalità di utilizzo del “fondo cassa” di Acqua Ingegneria Srl.

Art. 2 Costituzione del fondo economale.

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 così come modificato dall'art. 7 della L. 17 dicembre 2010 n. 217, l'importo del fondo dovrà essere accreditato su un conto corrente bancario ad uso promiscuo. Sullo stesso conto può essere attivata una carta di credito riservata all'utilizzo del Responsabile del Fondo. L'utilizzo della carta non modifica i limiti di spesa definiti dal presente regolamento.

2. L'ammontare della dotazione iniziale annuale del fondo cassa è determinato in € 10.000,00, integrabile come previsto al successivo art. 4.

3. L'applicazione delle disposizioni di cui al primo comma del presente articolo viene effettuata dalla società secondo quanto disposto dal vigente Regolamento per il conferimento di contratti.

4. Il fondo cassa regolato dal presente regolamento è in ogni caso parificato al fondo economale, per cui le vigenti determine Anac non prevedono l'acquisizione di CIG/CUP e la tracciabilità dei flussi finanziari.

5. Responsabile del fondo cassa è il Direttore Generale. In caso di vacanza della carica responsabile è l'Amministratore Unico o di persona dallo stesso delegata.

Art. 3 Utilizzo del fondo.

1. Il fondo cassa è utilizzabile per pagamenti relativi ad affidamenti di forniture, servizi, lavori ed in particolare riguardo a:

- a) minute spese d'ufficio;
- b) spese per piccole riparazioni e manutenzioni di apparecchiature, mobili e di locali;
- c) spese postali e valori bollati in genere;
- d) spese per il funzionamento degli automezzi;
- e) spese per l'acquisto di software, testi, riviste, pubblicazioni periodiche e simili;
- f) spese di rappresentanza connesse a prestazioni di servizi o forniture;
- g) spese minute per acquisti e prestazioni di servizi, che si rendano opportune, convenienti e necessarie per sopperire con immediatezza ad esigenze funzionali dei servizi gestiti da Acqua Ingegneria Srl.

2. Per le spese di cui alla precedente lettera g), si intendono le forniture e le prestazioni necessarie ad assicurare con immediatezza il regolare espletamento dei servizi e delle funzioni di Acqua Ingegneria Srl, che per la loro particolare natura non possono essere tempestivamente programmate e previamente disposte con procedure ordinarie. Data la natura residuale di tali spese e le caratteristiche vincolanti sopraindicate, si omette pertanto un elenco che sarebbe del resto meramente esemplificativo.

3. Il Responsabile del Fondo utilizzerà a proprio supporto operativo la struttura del socio che fornisce il "service" infragruppo, fermo restando la responsabilità del responsabile del Fondo stesso.

Art. 4 Reintegro del fondo.

1. Durante l'esercizio finanziario, il fondo cassa è reintegrabile dall'Amministratore Unico, previa presentazione da parte del Responsabile del Fondo del rendiconto mensile delle somme spese.

2. Il reintegro, che potrà essere totale o parziale, avviene esclusivamente mediante accredito nel conto corrente bancario di cui al precedente art. 2.

3. La documentazione da allegare alla richiesta di reintegro è costituita dal rendiconto delle spese sostenute e documentate mediante regolari fatture, note spese o qualsiasi documento in cui figurino gli importi pagati, le denominazioni delle ditte fornitrici e, ove possibile, la descrizione degli oggetti.

4. La registrazione dei reintegri e delle spese sostenute è effettuata su un apposito giornale di cassa.

Art. 5 Autonomia di spesa del Responsabile del fondo.

1 Le spese di cui al precedente articolo 3 sono vincolate al rispetto dei seguenti limiti e modalità:

a) ciascuna fornitura o prestazione deve riferirsi a spese che, singolarmente considerate, devono esaurire il fine per il quale vengono effettuate nel limite di € 1.000,00 (mille,00) (oltre I.V.A. se dovuta), escluso spese postali e valori bollati in genere. Oltre il limite definito, si provvede alle spese comunque per importi non superiori ad € 1.500,00 (millecinquecento,00) giornalieri (oltre Iva se dovuta);

b) il Responsabile del Fondo si rapporta con la struttura del service infragruppo e sulla base degli elenchi/albi aziendali disponibili per le relative categorie o sulla base di verifiche di mercato (in caso di qualsiasi indisponibilità degli stessi e comunque in ogni caso ritenuto utile e/o opportuno) provvede ad individuare le imprese idonee con le quali con affidamento diretto per l'effettuazione della fornitura o prestazione, seguendo le procedure previste dal Regolamento per affidamento di contratti.

2. Prima di disporre l'effettuazione della fornitura il Responsabile del Fondo accerta che le richieste avanzate rientrino nella tipologia di cui all'art. 3 primo comma e che sussista la disponibilità di fondi.

Art. 6 Controlli.

1. Il servizio relativo alla gestione del Fondo cassa è soggetto a verifiche dell'Organo di revisione per cui il Responsabile del fondo deve tenere sempre aggiornata la situazione di cassa con la relativa documentazione.
2. Verifiche di cassa possono essere anche disposte in qualsiasi momento dall'Amministratore Unico.

Art. 7 Altre disposizioni.

1. E' vietato al Responsabile del fondo ricevere in custodia denaro, oggetti e valori di proprietà privata.

Art. 8 Normativa vigente.

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento valgono le norme di legge e statutarie vigenti ed in particolare quelle del Regolamento di Acqua Ingegneria per l'affidamento di Contratti.

Art. 9 Entrata in vigore.

1. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data della determina dell'Amministratore Unico che lo istituisce. Eventuali modifiche od integrazioni entreranno del pari in vigore dalla data di adozione della relativa determina dell'Amministratore Unico.

Art. 10 Natura del presente regolamento.

1. Il presente regolamento ha valore di regolamento interno.